

ORDINAZIONI

Sopra le sicurtà maritime.

Come, che in tempo passato sian state fatte più ordinationi sopra le sicurtà maritime, & mercantevoli, quali si fanno sopra rischio & pericolo di Navilij, robbe, cambi, & mercantie, le quali per la mutatione del tempo hanno di bisogno di correptione, mutatione, & menda; che quelle dette ordinationi siano commutare nelli capitoli seguenti, & che le presenti ordinationi solamente d'hoggi innanti, & sopra tutte sicurtà di quà innanti a fare siano osservare, havendo per revocate, & annulate qualunque ordinationi infino il giorno presente, fatte sopra le dette sicurtà.

Che gli Assicurati habbiano a correre rischio della ottava parte.

Cap. I.

IN prima ordinorono, che tutti, & quale si voglia Navilij, Fuste di qualunque natione siano, & tutti cambi dati a rischio di quelli, & tutte le robbe, & mercantie che si caricheranno sopra gli detti Navilij, o Fuste, o si navicheranno con quelle: in qual si voglia parte del Mondo, di qualunque che siano, possano essere assicurate, & assicurati, delle otto parte infino le sette del vero costo di quelle, nel quale costo possano essere comprese tutte le spese, & costo di tale sicurtà. Et che quello, il quale si farà assicurare, & di chi saranno li detti Navilij, cambi, robbe, & mercantie habbino correre rischio della ottava parte distintamente, & se fusse fatto il contrario di rettamente, o indirettamente, che in tanto come faria più delle sette parti sia nulla, & non a profitto delli assicuratori; & li assicuratori habbino guadagnato la valuta della sicurtà, nè per tanto come faria più delle sette parti, gli assicuratori possano essere convenuti, nè non possa essere fatto giudicio alcuno.

Come